

**REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2001**

relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2002, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità europea nel novembre 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

V di detto regolamento, escluse le disposizioni relative alla flessibilità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere corredate del contratto firmato nel corso della fiera, certificato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

(7) Per evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine dal 1° gennaio 2002 in poi.

considerando quanto segue:

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Tessili»,

(1) Se necessario possono essere aperti, in circostanze particolari, contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V de regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione delle fiere commerciali del 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Per alcuni paesi terzi sono già stati aperti in passato contingenti supplementari in occasione di fiere commerciali.

Articolo 1

(3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio sono aperti per l'anno di contingentamento 2002, in occasione delle fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre 2001, i contingenti supplementari indicati in allegato.

(4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, si ritiene opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e di informare la Commissione, dopo la chiusura della fiera, dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati.

Articolo 2

(5) Si ritiene opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali vengono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori alla fiera e ai quantitativi fissati nel contratto di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera si accertano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera, suddividendoli per paese fornitore e per categoria.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.